



TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 21 2023 R.G.

Il Giudice dell'Esecuzione

Facendo seguito al decreto del 09.09.2024 sull'istanza della sig.ra nella quale ella rappresenta che tutti beni pignorati sono in regime di comunione legale col coniuge

letta la relazione del custode delegato in data 11.10.2024;

rilevato che gli immobili di cui ai lotti nn. 4 e 5 e segnatamente:

Immobilabile n. 4, sito nel Comune di Ripi (FR), identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 35, Particella 2984; Subalterno 18; Nat. C1; Consistenza 130 metri quadri; Indirizzo: Via Rua Dei Cavalieri, n. 12; Piano T-SI;

Immobilabile n. 5, sito nel Comune di Ripi (FR), identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 35, Particella 2984; Subalterno 17; Nat. C6; Consistenza 72 metri quadri; Indirizzo: Piazza Giuseppe Verdi, n. 3; Piano T;

sono in comunione legale tra i coniugi e correttamente pignorati nei confronti di entrambi come da nota di trascrizione del pignoramento in atti;

rilevato che, diversamente, per i beni di cui ai lotti nn. 1, 2 e 3 e segnatamente:

Immobilabile n. 1, sito nel Comune di Frosinone, identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 18, Particella 836; Subalterno 3; Nat. A10; Consistenza 5 vani; Indirizzo: Via San Giuseppe, Snc; Piano T-I;

Immobilabile n. 2, sito nel Comune di Ripi (FR), identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 35, Particella 2984; Subalterno 16; Nat. C6; Consistenza 28 metri quadri; Piazza Giuseppe Verdi, n. 2; Piano T;

Immobilabile n. 3, sito nel Comune di Ripi (FR), identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 35, Particella 2984; Subalterno 15; Nat. C2; Consistenza 42 metri quadri; Piazza Giuseppe Verdi, n. 1; Piano T;

il pignoramento è stato eseguito e trascritto soltanto nei confronti del Sig. ;

rilevato che il bene n. 1 risulta essere stato acquistato dal Sig. in data 31.10.1970 per Atto Notar Ruggero Rossi, rep. 14676; i beni nn. 2 e 3 sono stati acquistati dal Sig. in data 04.08.1988 per Atto Notar Carlo Fragomeni, rep. 10398, trascritto in Frosinone il 24.08.1988, reg. gen. 12310, reg. part. 9780, e ivi si dà atto che egli si trova in regime di comunione legale;

rilevato che con comparsa di costituzione in data 14/06/2024 la Sig.ra ha depositato Certificato di Matrimonio che certifica che i coniugi hanno contratto matrimonio il 1968 in Ripi;

osservato che secondo consolidato orientamento di legittimità, gli acquisti compiuti dai coniugi prima del 1975 cadono in comunione legale soltanto se, a mente dell'art. 228 secondo comma, della legge 19.5.1975 n. 151, sia intervenuta tra i coniugi una specifica convenzione

da stipularsi entro il termine del 15 gennaio 1978 (così prorogato dall'art. 1 del d.l. 9.9.1977 n. 688, convertito nella legge 31.10.1977 n. 804), che abbia ad oggetto soltanto i beni acquistati dai coniugi prima dell'entrata in vigore della legge n. 151-1975, ma pur sempre in

costanza di matrimonio (Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 marzo 2021, n. 7872; Cassazione civile sez. I, 22/02/2000, n.1973); infatti, con riguardo alle famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, solo rispetto ai beni acquistati da uno dei coniugi dopo tale data e prima della scadenza del termine assegnato per l'espressione di una volontà contraria al regime di comunione legale (15 gennaio 1978), siffatta comunione si verifica "ex nunc", a partire da detta scadenza, in mancanza di quella volontà contraria, e, pertanto, include i beni medesimi solo se e nei limiti in cui si trovino ancora nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati (restando conseguentemente validi ed operanti eventuali precedenti atti di disposizione). Per quelli invece acquistati prima dell'entrata in vigore della legge, la comunione legale non opera automaticamente ma soltanto a fronte di una specifica convenzione dei coniugi che intervenga entro il biennio stabilito dalla norma richiamata e che in specie non risulta esser stata conclusa o comunque annotata nell'atto di matrimonio;

ritenuto pertanto che i beni di cui ai lotti 2-3 rientrano certamente nel **regime di comunione legale tra i coniugi** perché l'acquisto fatto dal solo Sè avvenuto vigente il regime della comunione legale dei coniugi, mentre il bene di cui al **lotto n. 1** deve ritenersi costituire bene personale del solo, **escluso**, per quanto sopra, **dal regime di comunione legale**;

rilevato pertanto che il pignoramento, con riferimento ai beni di cui ai lotti nn. 2 e 3 non risulta correttamente eseguito in quanto notificato eseguito e trascritto soltanto nei confronti del sig. e non anche nei confronti della sig.ra S;

noto essendo il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, dato che il pignoramento non scioglie la comunione tra i coniugi ed essa non è una comunione per quote, il pignoramento che abbia riguardo ad un immobile in comunione legale tra i coniugi deve essere eseguito e ricadere per intero sull'immobile e l'atto di pignoramento notificato e trascritto anche nei confronti del coniuge non eseguito;

ritenuto pertanto che **il pignoramento sia affetto da nullità quanto ai lotti nn. 2 e 3** e segnatamente ai seguenti beni:

Immobile n. 2, sito nel Comune di Ripi (FR), identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 35, Particella 2984; Subalterno I6; Nat. C6; Consistenza 28 metri quadri; Piazza Giuseppe Verdi, n. 2; Piano T;

Immobile n. 3, sito nel Comune di Ripi (FR), identificato al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: -, al Foglio 35, Particella 2984; Subalterno I5; Nat. C2; Consistenza 42 metri quadri; Piazza Giuseppe Verdi, n. 1; Piano T;

atteso che sono state delegate le vendite con riferimento anche ai lotti nn. 2 e 3 e che pertanto si impone in via d'urgenza un provvedimento di sospensione delle vendite limitatamente a tali lotti nelle more dell'udienza che di seguito si va a fissare per la comparizione delle parti anche al fine di un provvedimento di rigetto dell'istanza di vendita ed estinzione parziale della procedura con riferimento ai suddetti lotti;

P.Q.M.

SOSPENDE le vendite relative ai lotti nn. 2 e 3 come sopra individuati.

FISSA per la comparizione delle parti l'udienza del **15.01.2025 ore 12.00**.

Si comunichi.

Frosinone, 14/10/2024

Il Giudice dell'Esecuzione
Dr.ssa Simona Di Nicola